

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 149 - 10515/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI VILLANOVA C.SE – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE – VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 – REG-MA S.R.L. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Villanova Canavese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-20717 del 07/07/1997;
- ⇒ ha approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 24/09/2007 una Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ⇒ lo Sportello Unico associato per le Attività Produttive di Ciriè ha trasmesso con PEC prot. n. 39536/2016 del 29/03/2016 il progetto per l'ampliamento dell'attività produttiva REG-MA s.r.l., localizzata nel Comune di Villanova Canavese, in via Ines Magnoni con richiesta di Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente (ai sensi del comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e D.P.R. n. 160/2010);
(pratica n. V17B_SUAP/002/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 1.081 abitanti al 1971; 1.014 abitanti al 1981; 992 abitanti al 1991; 1.007 abitanti al 2001; 1.135 abitanti al 2011, dati che evidenziano un trend demografico in leggera crescita nell'ultimo ventennio;
- ⇒ superficie territoriale di 403 ettari dei quali: 402 ettari di pianura e 1,3 ettari di collina; 380 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5% e 23 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 235 ettari appartengono alla II^a Classe, (complessivamente rappresentano circa il **58%** dell'intero territorio comunale). È altresì caratterizzato dalla presenza di **aree boscate**, su una superficie di 71 ettari, (**18%** del territorio comunale);
- ⇒ è compreso nell'Ambito 6 di approfondimento sovracomunale del "Ciriacese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione

urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 7 "Ciriacese – Valli di Lanzo" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 40 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ è individuato dal PTC2 come "centro storico di tipo D di interesse Provinciale" ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i Comuni di diffusione urbana e neppure tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale della Stura (insieme ad altri 41 Comuni, a 2 Comunità Montane, alla Provincia di Torino - dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino - e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ciriè ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino);
- ⇒ infrastrutture per la mobilità e i trasporti:
 - è interessato dalle seguenti Strade provinciali: n. 2 di Germagnano, n. 22 del colle Forcola, n. 25 di Grange di Nole e n. 724 di Villanova;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Caselle-Ciriè-Lanzo-Ceres;
 - è interessato dalla rettifica alla S.P. n. 24, in particolare con una nuova sede stradale dalla S.P. n. 2 a via S. Lucia in Villanova;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Nord 5 con i Comuni di: Mathi, Grosso, Nole, Villanova C.se, Ciriè, Robassomero, San Maurizio C.se, Caselle, Borgaro, Torino, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Stura e Stura di Val Grande;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di 144 ettari del territorio comunale inseriti in fascia A, B e C;
- ⇒ tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita "Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo" che interessa una superficie comunale di 163 ettari;
 - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10014 "Stura di Lanzo", esteso su una superficie di 159 ettari;
 - si evidenziano, dal PTC2, 144 ettari di fasce perifluviali e 19 ettari di corridoi di connessione ecologica;

dato atto che il Comune di Villanova Canavese:

- non è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e che tra gli Atti costituenti il progetto in questione è presente la Relazione Geologica e Geotecnica, in conformità a quanto stabilito al punto 3.3 dell'art.3 Parte I, della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, ai

sensi del quale, le Varianti urbanistiche disciplinate secondo le procedure di cui all'art. 17bis (Varianti Semplificate) possono, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, variare il quadro del dissesto, in particolare: *"Nel caso dei procedimenti disciplinati dagli artt. 17 bis il parere della Direzione OOPP è necessario nei seguenti casi in cui: - il Comune non sia adeguato al PAI....."*

- ha condiviso con la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte, nella conferenza dei Servizi del 16/10/2012, le aree dense, di transizione e libere, in ottemperanza al comma 7 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2 e che l'area oggetto di trasformazione è compresa nelle aree di transizione;

preso atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente, finalizzata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 17bis della L.R. 56/77 e del D.P.R. 160/2010, all'ampliamento del fabbricato produttivo della Ditta REG-MA S.r.l. nel Comune di Villanova C.se, promossa dallo Sportello Unico associato per le Attività Produttive di Ciriè, è stata convocata, con PEC prot. n. 12839/16 del 29/03/2016 (ns. prot. n. 39536 pervenuto il 29/03/2016), la prima seduta della Conferenza dei Servizi in data 15 aprile 2016, al termine della quale gli Enti invitati hanno convenuto la data della seconda seduta della prima Conferenza dei Servizi per il giorno 05 maggio 2016;

consultato il Servizio Viabilità 3 della Città Metropolitana di Torino in data 19/04/2016;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emerge dagli Atti trasmessi, comprensivi della Verifica di Assoggettività alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategia) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

rilevato che, in relazione alla richiesta di potenziamento dello stabilimento REG-MA S.r.l., la Variante urbanistica propone l'ampliamento della zona "Manufatti e insediamenti produttivi consolidati", identifica nel P.R.G.C. vigente con l'acronimo *Ir5*, interessando un'area attualmente agricola di 12.351,22 mq che con la Variante in oggetto verrà destinata a fini produttivi;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'art. 17/bis in cui è citato: *"la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico"*;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori delle Conferenze dei Servizi rappresentata dall'Arch. Nadio Turchetto, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato con Nota prot. n. 44602 del 11/04/2016 del Vice Direttore d'Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile Ing. Giannicola Marengo;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15, 16 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013, in merito al progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Villanova C.se, esaminato nella Conferenza dei Servizi del 15/04/2016, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto alla suddetta Variante semplificata al P.R.G.C. verranno formulate osservazioni;
- 3. che** il delegato della Città Metropolitana di Torino rappresenterà i contenuti del presente decreto nella Conferenza dei Servizi della Variante in oggetto;
- 4. che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 22 aprile 2016

per Il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto Avetta)